Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2023/01)

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

(2022/C 203/04)

INDICE

Pagina

A. Introduzione e quadro giuridico18
B. Obiettivo dell'invito19
C. Finalità, categorie e forma di finanziamento19
D. Bilancio disponibile19
E. Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento19
F. Criteri di valutazione delle domande di finanziamento20
F.1 Criteri di esclusione20
F.2 Criteri di ammissibilità20
F.3 Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti20
G. Controllo condiviso tra il parlamento europeo e l'autorità21
H. Termini e condizioni21
I. Calendario21
J. Divulgazione e trattamento dei dati personali22
K. Altre informazioni22

A. **INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO**

1. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione».

2. In conformità dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([1]), e successive modifiche.

3. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure del regolamento medesimo, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.

4. Il Parlamento europeo lancia, pertanto, il presente invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di contributi ai partiti politici europei («l'invito»).

5. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

 a) regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

 b) decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1º luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([2]) («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019»);

 c) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([3]) («regolamento finanziario»);

 d) regolamento delegato (UE) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([4]);

 e) regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro ([5]);

 f) regolamento del Parlamento europeo ([6]).

 Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta ([7]) (rifusione) di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il Consiglio e il Parlamento europeo possono approvare le modifiche del regolamento prima o durante l'esercizio 2023. L'entrata in vigore del nuovo regolamento prima o durante il 2023 può comportare modifiche corrispondenti del quadro giuridico di base dei finanziamenti per il 2023, che possono rendere necessaria una rettifica tecnica del presente invito.

([1]) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1, e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.
([2]) GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.
([3]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([4]) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
([5]) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
([6]) Regolamento del Parlamento europeo del settembre 2021.
([7]) COM(2021) 734 final, 2021/0375(COD)

B. **OBIETTIVO DELL'INVITO**

6. L'obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione (le «domande di finanziamento»).

C. **FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO**

7. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell'esercizio finanziario che va dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nell'accordo di contributo concluso tra il suddetto partito politico europeo e il Parlamento europeo.

8. La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario («contributi»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

9. L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

D. **BILANCIO DISPONIBILE**

10. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2023 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da distribuire saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l'esercizio 2023.

E. **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

11. Le domande di finanziamento sono ricevibili se:

 a) sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti;

 b) contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell'allegato 1a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019;

 c) contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

 d) sono inviate alla Presidente del Parlamento europeo **entro il 30 settembre 2022**, di preferenza in formato pdf, in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata[1]), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

 I documenti delle domande devono recare o firme manoscritte o firme elettroniche qualificate (FEQ), queste ultime in conformità del regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS) ([8]).

 Ove le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali, in toto o in parte, su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento europeo
Att.ne del sig. Didier Kléthi, Direttore generale della DG Finanze
ADENAUER 04T003
L-2929 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

([8]) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

12. Qualora, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019, l'ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a trasmettere i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, il richiedente utilizza l'indirizzo fisico di cui al paragrafo 11. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

 Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la succitata casella funzionale di posta elettronica.

13. Le domande ritenute incomplete possono essere respinte.

F. **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

F.1 **Criteri di esclusione**

14. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

 a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, all'articolo 136, paragrafo 2, o all'articolo 141 del regolamento finanziario;

 b) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2 **Criteri di ammissibilità**

15. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

 a) deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ([9]) («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

 b) deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno un deputato;

 c) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire deve aver presentato il bilancio annuale ([10]), la relazione di revisione contabile esterna e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato;

 d) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, cioè deve aver presentato gli elementi comprovanti che i partiti dell'Unione europea che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1º ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.

16. Inoltre, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, se un deputato al Parlamento europeo è affiliato a diversi partiti politici europei, è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

17. I partiti membri di partiti politici europei sono incoraggiati a includere nei propri siti web informazioni sull'equilibrio di genere.

F.3 **Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti**

18. In conformità con l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono suddivisi tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

 a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

([9]) Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

([10]) A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione).

b) il 90 % sarà suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo; a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1141/2014, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

G. **CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L'AUTORITÀ**

19. L'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ([11]), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede un controllo condiviso tra il Parlamento europeo e l'Autorità.

20. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette le domande di finanziamento all'Autorità.

21. In tutte le fasi della procedura [di concessione], i richiedenti continuano a essere tenuti, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a fornire, su richiesta dell'Autorità, tutte le informazioni che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di sua competenza. Ciò può includere, in particolare, documentazione o chiarimenti aggiuntivi a integrazione delle domande di finanziamento, da presentare nel formato specificato dall'Autorità.

22. L'Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

H. **TERMINI E CONDIZIONI**

23. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l'ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.

24. Per quanto riguarda la condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l'onere della prova spetta al richiedente.

25. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell'Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all'allegato 1a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019.

26. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 25 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato al presente invito. I termini e le condizioni sono vincolanti per il beneficiario al quale è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nell'accordo di contributo.

I. **CALENDARIO**

27. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2022.

([11]) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Norme generali in materia di controllo:

«1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione».

28. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi. A seguito di tale decisione, le singole decisioni firmate dalla Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

29. Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2023 il progetto di accordo di contributo che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L'accordo di contributo potrebbe essere firmato con firma elettronica qualificata (FEQ). L'erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla successiva firma dell'accordo di contributo a nome del Parlamento europeo.

J. **DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

30. Il Parlamento europeo e l'Autorità pubblicano, anche su internet, le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

31. I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([12]), nonché conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

32. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non pregiudica l'eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l'Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

33. Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l'accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l'interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

34. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K. **ALTRE INFORMAZIONI**

35. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

36. La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/)

Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d'identificazione finanziaria, la dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni nonché ai criteri di esclusione e il modello di bilancio di previsione

([12]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

ALLEGATO a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTI ([1]) **AI PARTITI POLITICI EUROPEI**

PER L'ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Numero del documento	Documenti da fornire	
	Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento	
1.	Lettera di accompagnamento indicante l'importo del contributo richiesto per l'anno n, firmata dal rappresentante legale	☐
2.	Lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente	☐
3.	Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere ([2])	☐
4.	Prova della registrazione da parte dell'Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell'Autorità o nella Gazzetta ufficiale)	☐
5.	Elenco dei deputati al Parlamento europeo appartenenti al partito politico europeo, con prova aggiornata dell'adesione e indicazione del nome, del paese di origine, dell'affiliazione diretta o indiretta al partito politico europeo ([3]) e del nome del partito nazionale o regionale (se del caso) ([4])	☐
6.	Elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono membri del partito politico europeo hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022	☐
7.	Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d'esercizio sottoposto a audit e redatto da un esperto contabile professionista	☐
	Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modello di domanda di finanziamento	

([1]) La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

([2]) Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

([3]) Per i deputati che sono *direttamente* affiliati a un partito politico europeo su base individuale deve essere fornito un modulo di adesione per ciascuno dei deputati dichiarati dal richiedente. Per i deputati che sono *indirettamente* affiliati a un partito politico europeo tramite il loro partito membro, sono necessari i seguenti documenti: un modulo di adesione per ciascun partito membro, firmato da una persona legalmente autorizzata a rappresentare il partito membro o, in alternativa, una prova di pagamento della quota di iscrizione relativa al 2022, sotto forma di bonifico bancario proveniente da ciascun partito membro, o ancora, in alternativa, un modulo di adesione per ciascuno dei deputati al Parlamento europeo dichiarati dal richiedente. I modelli di modulo di adesione per i deputati e per i partiti membri possono essere richiesti all'Autorità.

([4]) Se un partito politico europeo ha recentemente fornito una parte della documentazione di cui sopra all'Autorità, il PE non chiederà nuovamente di produrre tale documentazione. Spetta tuttavia a ciascun richiedente indicare chiaramente, nella domanda di finanziamento, quale documentazione abbia fornito all'Autorità e in quale momento.

Numero del documento	Documenti da fornire	
8.	Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)	☐
9.	Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione	☐
10.	Bilancio di previsione in pareggio	☐

MODULO D'IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

LEGAL ENTITY
PRIVATE COMPANY

Title / LEGAL FORM

NAME (S)

ABBREVIATION

ADDRESS Street

Number Postcode

Town / City Country

VAT-Number

PLACE OF REGISTRATION

/ /

PHONE FAX

E-MAIL

A copy of some official document showing the name of the legal entity, the registration address, the VAT number and the registration number given by the national authorities must be attached

ACCOUNT NAME

ACCOUNT NAME
(The name under which the account has been opened)

ADDRESS Street

Number Postcode

Town / City Country

BANK

IBAN
(Obligatory, if the IBAN Code exists in the country where your bank is established)

SWIFT CODE (BIC) CURRENCY

ACCOUNT NUMBER
(National Format)

BANK NAME

ADDRESS Street

Number Postcode

Town / City Country

BANK STAMP + SIGNATURE OF BANK REPRESENTATIVE * :

DATE + SIGNATURE OF ACCOUNT HOLDER
(Obligatory)

* It is preferable to attach a copy of recent bank statement. Please note that the bank statement has to provide all the information listed above under 'ACCOUNT NAME' and 'BANK'. In this case, the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder is obligatory in all cases.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

— di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabilite nel modello di accordo di contributo;

— che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1(*), e all'articolo 141(*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») ([5]),

— che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a)(*), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]);

— che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e che nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome:	
Funzione nell'organizzazione che richiede il finanziamento:	
Luogo/Data:	
Firma:	

(*) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario

L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

(a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

(b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

(c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

 (i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

 (ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

 (iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

 (iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

 (v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

([5]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([6]) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:

(i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

(ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

(iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

(iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;

(vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

(i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

(ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali or

(iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

(f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

(g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

(h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

(a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136;

(b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

(c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

(a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

(b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 o 2;

(b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode;

(c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

(a) violazioni non quantificabili:

(v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

(vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(vii) qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO b

BILANCIO DI PREVISIONE

Spese				**Entrate**		
Spese rimborsabili	Bilancio	Effettive			Bilancio	Effettive
A.1: **Spese di personale** 1. Retribuzioni 2. Oneri sociali 3. Formazione professionale 4. Spese di missione del personale 5. Altre spese di personale				D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall'anno n-1	non pertinente	
				D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l'anno n		
				D.1. Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell'anno n		
				D.2 Contributi dei membri		
				2.1 dei partiti membri 2.2 dei singoli membri		
A.2: **Spese d'infrastruttura e di gestione** 1. Affitti, oneri e spese di manutenzione 2. Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature 3. Spese di ammortamento di beni mobili e immobili 4. Cancelleria e forniture per ufficio 5. Affrancatura e telecomunicazioni 6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione 7. Altre spese d'infrastruttura				D.3 Donazioni		
				D.4 Altre risorse proprie		
				(precisare)		
A.3: **Spese di funzionamento** 1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati) 2. Spese per studi e ricerche 3. Spese giuridiche 4. Spese di contabilità e di revisione contabile 5. Spese varie di funzionamento 6. Sostegno ad entità associate						
A.4: **Riunioni e spese di rappresentanza** 1. Spese per riunioni 2. Partecipazione a seminari e conferenze						

Spese				Entrate		
3. Spese di rappresentanza 4. Spese per inviti 5. Altre spese per riunioni						
A.5: **Spese d'informazione e pubblicazione** 1. Spese per pubblicazioni 2. Creazione e gestione di siti Internet: 3. Spese di pubblicità 4. Materiale di comunicazione (gadget) 5. Seminari e mostre 6. Campagne elettorali 7. Altre spese d'informazione						
A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI						
Spese non rimborsabili 1. Dotazioni ad altri accantonamenti 2. Oneri finanziari 3. Perdite di cambio 4. Crediti dubbi 5. Altre spese (da precisare) 6. Conferimenti in natura						
B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI				D.5 Conferimenti in natura		
C. TOTALE DELLE SPESE				D: TOTALE DELLE ENTRATE		
				E. Profitti/perdite (D-C)		
F. Assegnazione di risorse proprie al conto di riserva						
G. Profitti/perdite a fini di verifica della conformità alla norma sull'assenza di profitto (E-F)						
H. Interessi generati da prefinanziamenti						
I. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all'anno n+1						